ENTE DI PREVIDENZA

DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Commissione Statuto

nominata con delibera n. 30/2015 del 20/02/2015
termine lavori 31/07/2015
prorogata al 31/12/2015 con delibera n. 40/2015
prorogata al 31/03/2016 con delibera n. 62/2015
nominata con delibera n. 92/2017 del 23/02/2017
termine lavori 30/06/2017

Componenti Commissione:

- **De Faveri Pietro (Coordinatore)**
- **Blanco Donato**
- **Forte Salvatore**
- **Marangoni Armando**
- **Soldati Massimo**

1° VERBALE COMMISSIONE STATUTO -INCONTRO DEL 15/04/ 2015

Alle ore 11.00 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Marangoni Armando – Componente
3. Soldati Massimo – Componente
4. Forte Salvatore – Componente
5. Blanco Donato – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gianpiero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano

Prende la parola il Coordinatore De Faveri illustrando ai presenti il compiti della costituita **Commissione Statuto** proponendo, come prima azione, la lettura del regolamento in modo da individuare gli argomenti su cui intervenire.
Il Coordinatore CIG Rossi chiede quali sono gli argomenti da verificare e, nel caso, da modificare.
Il Segretario CIG Spadazzi risponde che, in particolare, c'è una incongruenza tra lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento Elettorale dello stesso.
Il Coordinatore De Faveri inizia la lettura dello Statuto per individuare eventuali punti di discussione.
Appunti:

1) All'art. 3 comma 1 si propone di aggiungere la parola "pensionati" dopo la parola "iscritti," si propone, inoltre, di valutare eventuali persone conviventi con l'iscritto eventualmente famiglie di fatto.
2) All'art. 3 comma 4 "accesso al credito degli iscritti" è stato discusso il significato delle parole convenendo di approfondire cosa si intendesse ai fini dell'assistenza all'iscritto. A tale proposito interviene Soldati specificando che l'Ente interviene con un contributo a garanzia, presso un fondo comune, affinché gli iscritti possano vedere garantite le proprie richieste di credito.
3) All'art. 4 comma 1 relativamente agli iscritti all'Ente di previdenza viene suggerito di verificare se vi fosse la necessità di inserire le società. Si fa presente che enti di previdenza di altre categorie professionali prevedono la possibile iscrizione dei praticanti, altri prevedono l'iscrizione d'ufficio degli iscritti agli albi e/o ordini professionali.
4) All'art. 6 comma 1 si prende in considerazione la proposta di ridurre a quattro mandati complessivi tra CIG e CdA per quanto concerne l'eleggibilità dei componenti gli organi direttivi dell'Ente con eventuale clausola di salvaguardia.
5) Art. 6 comma 2 in considerazione della conformazione dei cinque collegi elettorali con i relativi sbilanciamenti si propone una riconfigurazione dei collegi elettorali in modo da bilanciare i voti a disposizione degli stessi. Si propone di accorpare al collegio elettorale 5 la Calabria, la Puglia e la Basilicata, al collegio elettorale 4 vengono aggiunte Abruzzo, Lazio e Molise. Si propone di analizzare il numero limite di mille iscritti o frazione di mille per l'assegnazione del numero di

eleggibili. Si propone la candidatura di coloro che esercitino la libera professione come prelazione rispetto a tutti gli altri iscritti.

L'incontro termina alle ore 16:50

Pietro De Faveri

2° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 23/04/ 2015

Alle ore 15.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Marangoni Armando – Componente
3. Soldati Massimo – Componente
4. Forte Salvatore – Componente
5. Blanco Donato – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Vice Presidente Bernasconi Paolo
Il Coordinatore CIC Rossi Giampiero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano

Prende la parola il Coordinatore De Faveri illustrando al Vice Presidente Bernasconi l'impostazione del lavoro della commissione.
Il V.P. chiede al Coordinatore se è stato fatto un passaggio con la struttura per capire se ci fossero eventuali esigenze da parte della stessa. Il Coordinatore spiega che nel primo incontro è stato interpellato il Dott. Taglieri al quale è stato spiegato l'impostazione del lavoro della commissione senza che questi facesse alcuna osservazione.
Il Coordinatore da inizio ai lavori continuando la lettura dello Statuto partendo dall'art. 6 comma 2 dove ci si era fermati il giorno 15 Aprile 2015.
All'art. 6 comma 2 lettera d) aggiungere le parole "sia in regola, con contributi, sanzioni, interessi e modulistica".
All'art. 6 comma 2 lettera i) sia previsto un candidato in sostituzione di un eventuale defezione di quelli regolarmente eletti.
All'art. 6 comma 2 lettera j) deve essere rivista in modo da non creare situazioni particolari in riferimento ai componenti del CIG circa gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Dlgs 10 Febbraio 1996 nº 103.
All'art. 7 comma 1 modificare "tre volte all'anno" aggiungendo " e comunque ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità fissandone la data".
All'art. 7 comma 6 lettera d) dopo previdenziale aggiungere assistenziale.
All'art. 7 comma 6 lettera h) occorre verificare se in passato sia stato applicato quanto riportato al punto in oggetto a memoria dei CIG anziani non è stato mai fatto.
All'art. 7 comma 6 lettera i) si ritiene che il bilancio tecnico-attuariale si dovrebbe predisporre e deliberare ogni qualvolta si va a distribuire il contributo integrativo sui montanti degli iscritti. Il V.P. appurerà se questo è dovuto e ne darà comunicazione.
All'art. 7 comma 1 lettera j) si rimanda la discussione della lettera m).
All'art. 7 comma 1 lettera m) dopo le parole "commissioni di studio" aggiungere "istituzionali"; dopo la parola "istruttorie" inserire le parole "compiti specifici determinandone la durata"; inserire dopo la parola "rimborsi " le parole "indennità di presenza giornaliera".

All'art. 7 comma 7 verificare perché le lettere j) e m) dell'art. 6 non sono richiamate come procedura di trasmissione ai ministeri per autorizzazione chiarire mediante parere del consulente legale.

All'art. 8 comma 1) dopo contributi aggiungere "sanzioni, interessi e modulistica" come nell'art. 6 riferito al CIG.

All'art. 8 comma 3) si ritiene di prevedere una eventuale riduzione del numero dei mandati in conformità di quanto previsto per il CIG.

All'art. 8 comma 4) un componente del CdA non può avere la carica di presidente di Collegio.

L'incontro termina alle 18:00

Pietro De Fareri

3° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 21/ 05/2015

Alle ore 10.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Marangoni Armando – Componente
3. Forte Salvatore – Componente
4. Blanco Donato – Componente

Prende la parola il Coordinatore De Faveri per continuare la lettura dello Statuto a partire dall'art. 8 comma 4.

All'art. 8 il comma 8 viene rinominato in comma 9 aggiungendo un nuovo comma 8 con la seguente dicitura:

"I requisiti necessari alla candidatura per il CdA, in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 7, consistono nel possedere esperienza svolta di almeno un mandato al CIG oppure nel Collegio Sindacale" c'è da verificare il problema dei sostituti.

All'art. 9 comma 1 modificare la parola "coerenza" con la parola "osservanza".

All'art. 9 comma 2 lettera c) dopo la parola "previdenziale" aggiungere "assistenziali".

Alle ore 11.30 si aggiungono il Componente Soldati Massimo, Il Vice Presidente Bernasconi Paolo, Il Segretario CIG Spadazzi Luciano.

All'art. 9 comma 2 lettera e) alla fine dopo la parola "approvazione" aggiungere "entro i termini indicati all'art. 7 comma 6 lettera f)".

Alle ore 12.15 si aggiunge il Coordinatore CIC Rossi Gian Piero.

All'art. 7 comma 6 lettera i) sostituire il comma come segue "delibera l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente con periodicità almeno triennale e comunque secondo le disposizioni di legge vigenti e ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente".

All'art. 9 comma 2 lettera l) costituzione di una commissione studio .....

All'art. 9 comma 2 lettera t) eliminare le parole "su parere del Consiglio di Indirizzo Generale," modificando il comma segue:

"fissare l'entità di corresponsione degli emolumenti da riconoscere ai Collegio Provinciale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente secondo le modalità indicate dal Consiglio di Indirizzo Generale".

All'art. 9 comma 2 lettera u) dopo le parole "commissioni di studio" aggiungere "istituzionali"; dopo la parola "istruttorie" inserire le parole "compiti specifici determinandone la durata"; sostituire la parola "rimborsi " le parole "indennità di presenza giornaliera".

All'art. 9 comma 2 verificare perché le lettere j) e u) non sono richiamate come procedura di trasmissione ai ministeri per autorizzazione chiarire mediante parere del consulente legale.

L'incontro termina alle ore : 18:00

Pietro De Faveri

4° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 25/06/2015

Alle ore 10.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Marangoni Armando – Componente
3. Forte Salvatore – Componente
4. Blanco Donato – Componente
5. Soldati Massimo – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano

Prende la parola, il Coordinatore De Faveri per continuare la lettura dello Statuto dall'art. 10.

1) All'art. 10 comma 1) si modifica l'ultimo periodo "Il presidente deve convocare senza indugio il CdA se viene fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci".
2) All'art. 10 comma 4) si modifica "ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta".
3) All'art. 10 comma 5) modificare la parola "Segretario" mettendo la esse minuscola.
4) Verificare se i verbali del CdA devono essere inseriti sul sito ai sensi della legge sulla trasparenza.
5) All'art. 11 comma 1) si modifica togliendo le parole "nel suo ambito".
6) All'art. 11 comma 2) lettera b) alla fine del periodo aggiungere "di cui all'art. 10 comma 1".
7) All'art. 12 comma 3) lettera c) aggiungere dopo la parola "previdenziali" le parole "sanzioni ed interessi".
8) All'art. 12 comma 3) lettera e) modificare come di seguito "essere stato cancellato o radiato dall'albo professionale".
9) All'art. 14 comma 1) lettera b) dopo le parole "... a disposizione dall'Ente" aggiungere le parole "i dati di cui all'art- 8 comma 1 del D.lgs. 10 febbraio 1996 nº 103".
10) All'art. 14 comma 1) lettera b) aggiungere il punto: b6) le reinscrizioni.
11) All'art. 14 comma 1) lettera d) dopo la parola "disciplinare" si propone di inserire una frase di concerto con l'ufficio legale in modo da stabilire le condizioni per l'avviamento del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.
12) All'art. 15 comma 1) lettera b) modificare "i contributi integrativi a carico dell'iscritto dovuti dalla committenza".
13) All'art. 15 comma 1) lettera d) dopo le parole "di riscatto" aggiungere le parole "di ricongiunzione".
14) All'art. 15 comma 1) lettera d) dopo le parole "in misura ridotta" sostituire le restanti con le parole "di prosecuzione dell'attività".

15) All'art. 17 comma 1) dopo la parola "contributi soggettivi" aggiungere le parole "contributi integrativi (decreto legge 133/2011 lo Presti)".
16) All'art. 18 comma 1) chiedere spiegazioni più dettagliate.
17) All'art. 18 comma 2) dopo le parole "rapida trasformazione" aggiungere le parole "dell'intero conto pensioni e delle sue rivalutazioni con alla base il capitale garantito".
18) All'art. 19 comma 1) lettera) verificare la periodicità del bilancio attuariale vedi nota art. 7 comma 6 lettera i
19) All'art. 21 comma 3) aggiungere dopo l'Ente "comprese le rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche"

L'incontro termina alle ore 17,00

Pietro De Faveri

5° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 16/07/2015

Alle ore 15.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Marangoni Armando – Componente
3. Forte Salvatore – Componente
4. Blanco Donato – Componente
5. Soldati Massimo - Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano

A seguito della discussione in seno al CIG dei punti 4) e 6) all'ordine del giorno del 15 luglio u.s., vista la presenza di tutti i componenti della Commissione Statuto, il coordinatore De Faveri ritiene opportuno riunire la commissione il giorno 16/09/2015 per un confronto con i dirigenti della struttura per chiedere chiarimenti su dei punti riguardanti aspetti normativi e legislativi onde evitare delle modifiche non compatibili con le leggi vigenti.
Presenti e concordi tutti i componenti della commissione "statuto" e con il nulla osta del Coordinatore CIG Rossi, la commissione si riunisce il giorno 16/07/2015 alle ore 15.30 in presenza del Direttore Dr. Francesco Gnisci, del Dr. Umberto Taglieri e dell'Avv. Fabrizio Falasconi.
Il confronto è stato utilissimo ed ha evidenziato alcune problematiche da risolvere, indicando alcune strade che vanno nella direzione delle proposte di modifica presentate dalla commissione. Registrate tutte le indicazioni e suggerimenti si è deciso che il Dott. Taglieri individuerà le possibili soluzioni, inviando al Coordinatore De Faveri entro il 12 settembre un nuovo prospetto con delle annotazioni ed eventuali modifiche da apportare ai vari articoli.
Il Coordinatore De Faveri invierà poi ai membri della Commissione quanto ricevuto per un'ulteriore verifica e approfondimento dei suggerimenti segnalati.
De Faveri illustra poi a tutti i Consiglieri quali sono le proposte di modifica allo statuto dell'Ente, individuate dalla commissione durante le quattro sedute tenutesi in precedenza. Si è discusso anche con la commissione Modifica del Regolamento Elettorale in merito alla definizione dei Collegi Elettorali trovando una condivisione sulle modifiche da proporre.
La Commissione si riunirà in occasione del prossimo incontro del CIG fissato per i giorni 17 e 18 settembre 2015.

Pietro De Faveri

6° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 17 09 2015

Alle ore 16:50 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Forte Salvatore – Componente
3. Blanco Donato – Componente
4. Soldati Massimo – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano
Il Vice Presidente Bernasconi Paolo

Art 1 comma 1 si tolgono le parole "se ed in quanto compatibili" perché non necessarie".

Art. 2 comma 1 rimane invariato

Art 3 comma 1 rimane invariato, rimandare alla commissione benefici assistenziali suggerimenti dati dalla struttura per i pensionati non attivi).

Art. 2 comma 2 rimane invariato

Art. 2 comma 3 rimane invariato

Art. 3 comma 4 si aggiunge parte del chiarimento fornito dalla struttura dalla parola ***agevolare*** fino a ***professionali.***

Art 3 comma 5 rimane invariato con il solo cambio della numerazione dell'art 18 in 19 della legge 243.

Art 3 comma 6 rimane invariato

Art.3 comma 7 rimane invariato

Art. 4 comma 1 è accettata la proposta della struttura

Alle ore 19:10 i lavori della commissione sono rimandati a data da definire.

Il Coordinatore
Pietro De Faveri

7° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 05 10 2015

Alle ore 10:30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Forte Salvatore – Componente
3. Blanco Donato – Componente
4. Soldati Massimo – Componente

Assente giustificato Armando Marangoni

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano
Il Vice Presidente Bernasconi Paolo

In data odierna sono ripresi i lavori oggetto della Commissione.

Art. 4 comma 2 rimane invariata con la sola sostituzione del comma 1 bis in 2.

Art. 5 rimane invariato

Art. 6 comma 1 analisi sulla eventuale riduzione dei mandati complessivi da 5 a 4

Art. 6 comma 2 rimane invariato

Art. 6 comma 2 lettera a) rimane invariato

Art. 6 comma 2 lettera b) rimane invariato

Art. 6 comma 2 lettera c) si accetta il suggerimento della struttura

Art. 6 comma 2 lettera d) si accetta il suggerimento della struttura

Art. 6 comma 2 lettere e), f), g) e h) rimangono invariati.

Art. 6 comma 2 lettera i) modifica del suggerimento della struttura passando dal 50% degli eleggibili con le parole ad una unità in più. Da definire con la Commissione regolamento elettorale

Art. 6 comma 2 lettera j) è confermata la proposta della Commissione relativa a portare ad 1/8 la presenza dei comma 2 (della l. 103) proponendo la modifica alla Commissione Elettorale per le proprie opportune considerazioni.

Art. 6 comma 2 lettera k) rimane invariato

Art. 6 comma 3 rimane invariato

Art. 6 comma 4 rimane invariato

Art. 6 comma 5 rimane invariato

Art. 7 comma 1 è confermata la proposta della struttura con il cambio da Collegio Sindacale a Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 7 comma 2 è accettata la proposta della struttura eliminando la parte terza.

Art. 7 comma 3 rimane invariato.

Art. 7comma 4 rimane invariato

Art. 7 comma 5 aggiungere "e inseriti nel sito istituzionale" (ai fini della legge sulla trasparenza)

Art. 7comma 6 lettera a) rimane invariato

Art. 7comma 6 lettera b) rimane invariato

Art. 7comma 6 lettera b bis) rimane invariato ma diventa lettera c)

Art. 7 comma 6 lettera c) rimane invariato ma diventa d)

Art. 7 comma 6 lettera d) è accettata la proposta dalla struttura ma diventa lettera e)

Art. 7 comma 6 lettera e) è accettata la proposta della struttura con cambio data dal 15 giugno al 30 aprile ma diventa f)

Alle ore 16:00 i lavori della commissione sono rinviati a data da definire

Il Coordinatore
Pietro De Faveri

8° VERBALE COMMISIONE STATUTO – INCONTRO DEL 23/10/2015

Alle ore 10.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Forte Salvatore – Componente
3. Marangoni Armando – Componente
4. Soldati Massimo – Componente

Assente giustificato Blanco Donato

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano
Il Vice Presidente Bernasconi Paolo

In data odierna sono ripresi i lavori oggetto della Commissione.

Art. 7 comma 6 lettera f) è accettata la proposta della struttura con cambio data dal 30 novembre al 15 dicembre, ma diventa lettera g)

Art. 7 comma 6 lettera g) diventa h) è accettata la proposta della struttura.

Art. 7 comma 6 lettera h) del vecchio statuto è eliminata per cambio di competenze.

Art. 7 comma 6 lettera i) è accettata la proposta della struttura

Art. 7 comma 6 lettera J) è accettata la proposta della struttura

Art. 7 comma 6 le lettere k) e l) rimangono invariate.

Art. 7 comma 6 lettera m) è accettata la proposta della struttura

Art. 7 comma 6 viene aggiunta la lettera n) è accettata la proposta della struttura

.Art. 7 Comma 7, è eliminato integralmente.

Art. 8 Comma 1, comma, nella sua prima parte, è modificato secondo le indicazioni della struttura la restante parte rimane invariata.

Art. 8 Comma 2 rimane invariato.

Art. 8 Comma 3 analisi sulla eventuale riduzione dei mandati complessivi da 5 a 4

Art. 8 Comma 4 rimane invariato.

Art. 8 Comma 5 è accettata la proposta della struttura

Art. 8 Comma 6 rimane invariato

Le indicazioni della struttura sulla professionalità saranno inserite all'articolo 12 comma 2 vedi di seguito

precisando si che i soggetti abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni maturata attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;

b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;

d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

Art. 8 Comma 7 rimane invariato.

Art. 8 Comma 8 rimane invariato

Alle ore 16.30 i lavori della commissione sono rinviati a data da definire.

Il Coordinatore

Pietro de Faveri

9° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 11-12-2015

Alle ore 10.30 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Forte Salvatore – Componente
3. Marangoni Armando – Componente
4. Soldati Massimo – Componente
5. Blanco Donato – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore CIG Rossi Gian Piero
Il Segretario CIG Spadazzi Luciano
Il Vice Presidente Bernasconi Paolo

In data odierna sono ripresi i lavori oggetto della Commissione.

All'art. 9 comma 1 è confermata la proposta della commissione consistente nella sostituzione della parola "coerenza" con "osservanza".

All'art. 9 comma 2 è eliminata la lettera a) poiché già citata nell'art. 8 Comma 6. Eliminando la lettera

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera b) rimane invariato ma cambia in lettera a)

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera c) diventata b) è accettata la proposta della struttura poiché meglio articolata.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera d) diventata c) e è accettata la proposta della struttura

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera e) diventata d) è accettata la proposta della struttura.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera f) diventata e) è accettata la proposta della struttura conseguente alle scadenze modificate.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera g) diventata f) è accettata la proposta da parte della struttura per adeguamento alla nuova legislazione.

Si ritorna indietro all'art. 7 nuova lettera g) il termine passa dal 30 novembre al 15 dicembre ed alla nuova lettera h) il termine passa dal 30 novembre al 15 dicembre.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera h) diventata g) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera i) diventata h) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera j) diventata i) è accettato quanto proposto dalla struttura.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera k) diventata j) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera l) diventata k) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera m) diventata l) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera n) diventata m) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera o) diventata n) è accettata la proposta della struttura.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera p) diventata o) rimane invariato

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera q) diventata p) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera r) diventata q) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera s) diventata r) rimane invariato.

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera t) diventata s) è accettata la proposta della struttura con la modificata della parola "coerenza" in "osservanza".

All'art. 9 comma 2 la vecchia lettera u) diventata t) è accettata la modifica proposta dalla struttura.

All'art. 9 comma 2 sono inseriti due nuovi paragrafi indicati con la lettera u) e con la lettera v) accettando la proposta della struttura.

All'art. 9 comma 3 e 4 vengono completamente cancellati.

All'art. 10 comma 1 è confermata la modifica della commissione.

All'art. 10 comma 2 è accettata la proposta della struttura.

All'art. 10 comma 3 rimane invariato

All'art. 10 comma 4 è accettata la proposta della commissione.

All'art. 10 comma 5 alla fine è aggiunto "e resi pubblici ai sensi della legge sulla trasparenza".

All'art. 11 viene rimane totalmente invariato.

All'art. 12 comma 1 rimane invariato

All'art. 12 comma 2 rimane invariato

All'art. 12 comma 3 è accettata la proposta della struttura modificando le parole "mancanza di" con "perdite dei".

All'art. 12 comma 3 lettera a) rimane invariato

All'art. 12 comma 3 lettera b) rimane invariato

All'art. 12 comma 3 lettera c) è accettata la proposta della struttura.

All'art. 12 comma 3 lettera d) resta invariata.(eliminare punteggiatura su CDA)

All'art. 12 comma 3 lettera e) è accettata la proposta della struttura.

All'art. 12 è inserito un nuovo comma 4 che sostituisce la vecchia lettera f);

All'art. 12 è inserito un nuovo comma 5 che sostituisce la lettera g) si accetta la proposta della struttura. Inserendo anche la parola " o Sindaci"

All'art. 12 è inserito il nuovo comma 6 identico al vecchio comma 4.

All'art. 13 comma 1 tutto invariato come suggerito dalla struttura con sostituzione della parola "all'Albo" con la parola "al Registro". alla lettera c)

All'art. 13 comma 2 analisi sulla riduzione dei mandati complessivi da 5 a 4

All'art. 13 comma 3 è accettato la proposta della struttura.

All'art. 13 comma 4 e 5 restano invariati rispetto al precedente regolamento.

All'art. 14 comma 1 lettera a) resta invariato

All'art. 14 comma 1 la lettera b) è accettata la modifica proposta dalla struttura.

All'art. 14 comma 1 la lettera c) resta invariato.

All'art. 14 comma 1 la lettera d) è accettata la modifica proposta dalla struttura.

All'art. 14 comma 1 la lettera e) resta invariata.

All'art. 15 comma 1 le lettere a), b), c) e d) sono accettate le modifiche proposta dalla struttura.

All'art. 15 comma 1 la lettera e), f), g) e h) restano invariate

All'art. 15 comma 2 resta invariato

L'art. 16 resta invariato.

All'art. 17 comma 1 è accettata la modifica proposta dalla struttura con la sostituzione della parola "contrazione" con "contribuzione".

All'art. 17 comma 2 resta invariato.

All'art. 18 comma 1 resta invariato.

All'art. 18 comma 2 è accettata la proposta della commissione con l'inserimento dopo la parola investimento "a capitale garantito che assicurino"

L'art. 19 resta invariato.

All'art. 20 è accettata la modifica proposta dalla struttura nella sua interezza

All'art. 21 resta invariato.

Alle ore 16.30 la commissione termina l'analisi dello statuto rimandando a data da definire il prossimo incontro.

Il Coordinatore
Pietro De Faveri

10° VERBALE COMMISSIONE STATUTO - INCONTRO DEL 03-02-2016

Alle ore 11.00 sono presenti:

1. De Faveri Pietro – Coordinatore della Commissione
2. Forte Salvatore – Componente
3. Marangoni Armando – Componente
4. Soldati Massimo – Componente
5. Blanco Donato – Componente

Sono presenti inoltre:
Il Coordinatore del CIG Rossi Gian Piero
Sono assenti giustificati:
Il Segretario del CIG Spadazzi Luciano
Il Vice Presidente del CDA Bernasconi Paolo

In data odierna sono ripresi i lavori oggetto della Commissione.

All'art. 4 comma 1 è eliminata "in qualsiasi forma" perché ritenuta ripetitiva.

All'art 8 correggere la numerazione dei comma 7 e 8 che diventano 5 e 6.

All'art. 7 lettera h) modificare la data in 15 dicembre.

All'art. 9 comma 2 lettera c) modificare la data in 10 Aprile mantenendo la scadenza al 30 di Aprile

All'art. 9 comma 2 lettera e) cambiare la parola "loro" con sua.

All'art. 9 comma 2 lettera n) cambiare comma 7 con comma 6.

All'art. 9 comma 2 lettera q) aggiungere "dal Presidente" del collegio dei sindaci"

All'art. 9 comma 2 lettera s) cambiare gli oneri con "quanto".

All'art. 10 comma 1 aggiungere "dal Presidente" del collegio dei sindaci come pure di seguito prima del comma due.

All'art. 10 comma 3 di seguito alle parole del Consiglio aggiungere "di Amministrazione".

All'art. 13 comma 3 cambiare comma 7 con comma 6.

All'art. 13 comma 1 lettera d) togliere la parola obbligatori.

All'art. 18 comma 2 cambiare l'articolo dopo provvedere da "la" a "alla".

Alle ore 17,30 la commissione termina l'analisi dello statuto.

Il Coordinatore
Pietro De Faveri

1° verbale Commissione Statuto – incontro del 22/03/2017

Il giorno 22 di marzo dell'anno 2017 alle ore 10.30, presso la sede dell'EPPI a Roma in via G.B. Morgagni n° 30/E, si è riunita la commissione convocata con lettera prot. 6232/U/27.02.2017 per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Analisi delle osservazioni ministeriali in merito alla delibera del CIG n. 72 del 21/04/2016 concernente la modifica dello Statuto dell'Ente;
2. Analisi delle nuove proposte in risposta alla comunicazione Ministeriale del 26/01/2017 prot. 916.
3. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i consiglieri del CIG:
Per. Ind. Pietro De Faveri (Coordinatore)
Per. Ind. Armando Marangoni
Per. Ind. Donato Blanco
Per. Ind. Massimo Soldati
Per. Ind. Salvatore Forte
Per. Ind. Mario Olocotino (Coordinatore commissione Revisione Regolamento Elettorale).
Sono inoltre presenti il Coordinatore Per. Ind. Gian Piero Rossi e il Segretario Per. Ind. Luciano Spadazzi del CIG.

Su richiesta del Coordinatore partecipa alla riunione anche il Dott. Taglieri che ci propone di analizzare le modifiche proposte dalla struttura per allineare la nuova versione dello Statuto alle richieste dei Ministeri.
La verifica è stata capillare su ogni singolo articolo valutando alla fine che quanto proposto era conforme alle richieste dei Ministeri.
Nella sostanza le modifiche apportate sono ininfluenti a quanto già precedentemente approvato dal CIG.
Il nuovo testo dello Statuto fa parte integrante del presente verbale e verrà sottoposto all'attenzione del CIG per la sua approvazione nella prossima seduta, in presenza del Notaio.
La riunione termina alle ore 13,00

Il Coordinatore della Commissione
Per. Ind. Pietro De Faveri

STATUTO
DELL'ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
TITOLO I
L'ENTE

Statuto attuale	IN APPROVAZIONE	DEFINITIVO CON RECEPIMENTO OSSERVAZIONI	Note
Art. 1 - Natura e denominazione dell'Ente 1. L'Ente di previdenza per chi svolge l'attività professionale di Perito Industriale è istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili. L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI". La	**Art. 1 - Natura e denominazione dell'Ente** 1. L'Ente di previdenza per chi svolge l'attività professionale di Perito Industriale è istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del codice civile in tema di fondazioni. L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI". La sigla EPPI identifica a tutti gli effetti	Invariato	Ripristinato il periodo precedentemente espunto

sigla EPPI identifica a tutti gli effetti l'Ente. 2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 337.	l'Ente. 2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 337.		
Art. 2 - Sede 1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica. 2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.	**Art. 2 - Sede** 1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica. 2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.	Invariato	
Art. 3 - Scopi 1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103. 2. L'Ente può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre	**Art. 3 - Scopi** 1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103. 2. L'Ente può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali	Invariato Invariato	

categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
3. L'Ente può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari all'uopo emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252.	3. L'Ente può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari all'uopo emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252.	Invariato	
4. L'Ente, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, potrà partecipare al patrimonio di consorzi o società aventi come oggetto la garanzia collettiva dei fidi, nonché di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari. A tal	4. L'Ente, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, potrà partecipare al patrimonio di consorzi o società aventi come oggetto la garanzia collettiva dei fidi, nonché di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari. A tal proposito, l'Ente potrà attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti, nei limiti delle	Invariato	

proposito, l'Ente potrà attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.	disponibilità di bilancio.		
5. L'Ente può altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 243/2004, attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente secondo le disponibilità di bilancio risultanti dall'art. 18, comma 3, ovvero ricorrendo ad apposita contribuzione.	5. L'Ente può altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 243/2004, attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente secondo le disponibilità di bilancio risultanti dall'art. 19 ovvero ricorrendo ad apposita contribuzione.		
6. L'Ente deve comunque provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche degli strumenti previsti dall'art. 9, comma 2, lettera p).	6. L'Ente deve comunque provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche degli strumenti previsti dall'art. 9, comma 2, lettera o).		
7. L'Ente non ha fine di			

lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.	7. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.		
Art. 4 - Iscritti 1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre	**Art. 4 - Iscritti** 1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, sia essa svolta in forma singola o associata, oppure tramite partecipazione in Società, Società di Ingegneria e Società tra professionisti, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e di qualsiasi altro tipo, le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale o che siano riconducibili alle stesse, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.		

attività di lavoro autonomo di diversa natura. 2. In caso di avvenuta inclusione di categorie professionali similari ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che siano iscritti negli Albi e/o Associazioni professionali di nuova istituzione, prive di una protezione previdenziale pensionistica, con gli stessi presupposti ed alle medesime condizioni disposte per i soggetti di cui al precedente comma 1 e all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	2. In caso di avvenuta inclusione di categorie professionali similari ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che siano iscritti negli Albi e/o Associazioni professionali di nuova istituzione, prive di una protezione previdenziale pensionistica, con gli stessi presupposti ed alle medesime condizioni disposte per i soggetti di cui al precedente comma 1 e all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
	TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**		
Art. 5 - Gli Organi 1. Sono Organi dell'Ente: a) il Consiglio di Indirizzo Generale, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Presidente, d) il Collegio dei Sindaci.	**Art. 5 - Gli Organi** 1. Sono Organi dell'Ente: a) il Consiglio di Indirizzo Generale, b) il Consiglio di Amministrazione, c) il Presidente, d) il Collegio dei Sindaci.		
Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale 1. Il Consiglio di	**Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale** 1. Il Consiglio di Indirizzo	**Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale** 1. Il Consiglio di	

Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	
2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri: a) il corpo elettorale sia suddiviso in cinque Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali:	2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri: a) il corpo elettorale sia suddiviso in cinque Collegi Elettorali, corrispondenti alle seguenti aree territoriali: Collegio n. 1 Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Collegio n. 2 Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia Collegio n. 3	2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:	Recepito il suggerimento dei Ministeri di demandare al Regolamento elettorale quei principi che non siano strettamente necessari all'interno dello Statuto (si ricorda, infatti, che l'articolo 6, comma 1, lettera b del d. lgs. 103/96 prevede l'indicazione delle modalità di designazione quale requisito minimo dello Statuto): **in questo senso saranno introdotti nel Regolamento Elettorale i principi di cui alle vigenti lettere a), b), c) e k) del comma 2. Sono altresì stati espunti i**

Collegio n. 1 Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Collegio n. 2 Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia Collegio n. 3 Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Lazio Collegio n. 4 Campania - Puglia - Basilicata - Calabria Collegio n. 5 Sicilia - Sardegna A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille (o frazione di mille) iscritti residenti nel territorio del Collegio Elettorale stesso; b) siano disposti presso ciascun Collegio Provinciale appositi seggi elettorali, per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei cinque Collegi	Emilia Romagna - Toscana - Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Lazio Collegio n. 4 Campania - Puglia - Basilicata - Calabria Collegio n. 5 Sicilia - Sardegna A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille (o frazione di mille) iscritti residenti nel territorio del Collegio Elettorale stesso;		commi 4 e 5.

Elettorali; c) sia ammesso il voto per corrispondenza o con altre forme previste nel Regolamento Elettorale; mentre non sia ammesso il voto per delega;			
d) nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente nel Collegio Elettorale di competenza, purché siano in regola con i contributi e abbiano versato gli stessi, all'Ente, per almeno cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti l'elezione;	b) nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente nel Collegio Elettorale di competenza, che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale;	a) siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale;	
e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;	c) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;	b) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;	
f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;	d) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;	c) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;	
g) sia considerata valida l'elezione, nei singoli Collegi Elettorali, quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei Collegi Elettorali medesimi;	e) sia considerata valida l'elezione, nei singoli Collegi Elettorali, quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei Collegi Elettorali medesimi;	d) sia considerata valida l'elezione, nei singoli Collegi Elettorali, quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei Collegi Elettorali medesimi;	

h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g), risultando in tal caso, valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti; i) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale, nei limiti di cui alla precedente lettera a), dal Presidente dell'Ente coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico; j) non più di 1/6 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale possono essere nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; k) la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio	f) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera e), risultando in tal caso, valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti; g) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale, nei limiti di cui alla precedente lettera a), dal Presidente dell'Ente coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico; h) non più di 1/8 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale possono essere nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; i) la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.	e) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera d), risultando in tal caso, valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti; f) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale dal Presidente dell'Ente coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico; g) non più di 1/8 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale possono essere nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	

dei Sindaci. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.	La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.		
3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12, nonché dei requisiti previsti alla lettera d) del precedente comma, dal Presidente dell'Ente. Nella prima seduta i Consiglieri provvedono a nominare nel loro ambito un Coordinatore, un Segretario, un Vice Coordinatore ed un Vice Segretario che sostituiscono il Coordinatore ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Coordinatore, allo scopo di procedere alla elezione	3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12, nonché dei requisiti previsti alla lettera b) del precedente comma, dal Presidente dell'Ente. Nella prima seduta i Consiglieri provvedono a nominare nel loro ambito un Coordinatore, un Segretario, un Vice Coordinatore ed un Vice Segretario che sostituiscono il Coordinatore ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Coordinatore, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Coordinatore, il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Vice Coordinatore. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento. Sino all'adozione del nuovo regolamento resterà in vigore quello precedentemente	3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12, nonché dei requisiti previsti alla lettera a) del precedente comma, dal Presidente dell'Ente. Nella prima seduta i Consiglieri provvedono a nominare nel loro ambito un Coordinatore, un Segretario, un Vice Coordinatore ed un Vice Segretario che sostituiscono il Coordinatore ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Coordinatore, allo scopo di procedere alla elezione	

del nuovo Coordinatore, il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Vice Coordinatore. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento. Sino all'adozione del nuovo regolamento resterà in vigore quello precedentemente adottato.	adottato. Il Consiglio di Indirizzo Generale è altresì convocato nell'ipotesi di dimissioni del Vice Coordinatore o del Segretario o del Vice Segretario per procedere all'elezione del sostituto.	del nuovo Coordinatore, il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Vice Coordinatore. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento. Sino all'adozione del nuovo regolamento resterà in vigore quello precedentemente adottato. Il Consiglio di Indirizzo Generale è altresì convocato nell'ipotesi di dimissioni del Vice Coordinatore o del Segretario o del Vice Segretario per procedere all'elezione del sostituto.	
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.	4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.		
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti,	5. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono		

dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.	sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.		
Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale 1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo. La convocazione potrà essere altresì richiesta da almeno il 50% dei componenti il Consiglio. 2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione,	**Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale** 1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno, e comunque ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità, su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo. Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale anche se ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. 2. La convocazione avviene a cura del Coordinatore, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni	**Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale** 1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno, e comunque ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità, su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo. Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale anche se ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. 2. La convocazione avviene a cura del Coordinatore, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La	

dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione stessa, e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.	prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino al giorno precedente l'adunanza.	convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell'adunanza.	Recepito l'invito dei Ministeri vigilanti ad ampliare il termine.
3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.	3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.	3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.	
4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.	4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.	4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.	
5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.	5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.	5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.	
6. Spetta al Consiglio di	6. Spetta al Consiglio di Indirizzo	6. Spetta al Consiglio di	

Indirizzo Generale: a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci; b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria; b bis) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione; c) definire i criteri generali di investimento; d) deliberare le modifiche dello Statuto, le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale, e del Regolamento Elettorale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; e) approvare, entro il 15 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;	Generale: a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci; b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria; c) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione; d) definire i criteri generali di investimento; e) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale; f) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;	Indirizzo Generale: a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci; b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria; c) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione; d) definire i criteri generali di investimento; e) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale; f) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;	

f) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre di ciascun anno; g) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso; h) nominare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari; i) predisporre e deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda	g) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 15 dicembre di ciascun anno; h) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 15 dicembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso; i) approvare il bilancio tecnico-attuariale dell'Ente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione	g) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre di ciascun anno; h) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso; i) nominare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari; j) approvare il bilancio tecnico-attuariale dell'Ente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente	Recepito l'invito di ripristinare il termine di approvazione del bilancio preventivo e delle note di variazione. Recepita l'osservazione ministeriale in forza della quale la nomina dei sindaci spetta al CIG.

necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente;	all'andamento economico-finanziario dell'Ente;	tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente;	
j) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;	j) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione; per i componenti delle commissioni di studio od istruttorie eventualmente costituite dal Consiglio di Amministrazione, e per i componenti del Collegio dei Sindaci;	k) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;	Ripristinata la formulazione originaria.
k) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19.	k) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19.	l) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19.	
l) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.	l) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.	m) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.	
m) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione di eventuali rimborsi dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Amministrazione.	m) deliberare la costituzione a tempo determinato e con specifiche attribuzioni, di Commissioni di studio o istruttorie per l'esame di particolari problematiche di propria competenza.	n) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione delle indennità, emolumenti ed i gettoni di presenza dei soggetti chiamati a	Recepita osservazione ministeriale

	n) deliberare i criteri generali per la determinazione e la corresponsione dei contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente.	parteciparvi spetta al Consiglio di Amministrazione. o) deliberare i criteri generali per la determinazione e la corresponsione dei contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente. p) deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario.	Sulla base dell'osservazione ministeriale in forza della quale non spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare i provvedimenti per assicurare l'equilibrio finanziario, è stato attributo questo potere al CIG. Recepite le osservazioni ministeriali
7. Le deliberazioni di cui alle lettere d) e k), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), e), f), g), i) del comma 6 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,	7. Le deliberazioni di cui alle lettere e) e k), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle restanti lettere del comma 6 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	7. Le deliberazioni di cui alle lettere c), e) e l), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o) ed p) del comma 6 sono trasmesse ai	

comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.		Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto, purché siano in regola con i contributi e abbiano versato gli stessi, all'Ente, per almeno cinque intere annualità di cui tre continuativi negli anni immediatamente precedenti l'elezione. A tal fine, in concomitanza con l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, ciascun elettore vota su apposita scheda il nominativo di non più di tre candidati all'Ente, inclusi nella medesima lista, scelta tra più liste concorrenti in ambito nazionale	**Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale. A tal fine, in concomitanza con l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, ciascun elettore vota su apposita scheda il nominativo di non più di tre candidati all'Ente, inclusi nella medesima lista, scelta tra più liste concorrenti in ambito nazionale comprendenti ciascuna sette candidati di cui almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale.	**Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale.	Testo rinviato alla specifica disciplina del regolamento elettorale

comprendenti ciascuna sette candidati di cui almeno cinque identificati uno per ciascun Collegio Elettorale. Risulterà scelta la lista che ha riportato il maggior numero di voti e, nell'ambito della stessa lista, risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Non più di un consigliere può essere eletto fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.	Risulterà scelta la lista che ha riportato il maggior numero di voti e, nell'ambito della stessa lista, risulteranno eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Non più di un consigliere può essere eletto fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
2. Le modalità ed i tempi per la designazione di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo Regolamento Elettorale con il rispetto dei criteri ivi previsti.	2. Le modalità ed i tempi per la designazione di cui al comma precedente sono definiti nel medesimo Regolamento Elettorale con il rispetto dei criteri ivi previsti.		
3. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	3. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	3. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.	
4. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella	4. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e		Comma 4, 5 e 8 eliminati e rinviati al Regolamento Elettorale

di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.	dei Periti Industriali Laureati e con quella di componente del Collegio dei Sindaci, nonché con le cariche istituzionali di categoria.		
La carica di componente di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato deve optare per una sola carica entro 7 giorni dall'elezione.	La carica di componente di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi, l'interessato deve optare per una sola carica entro 7 giorni dall'elezione.		
5. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile contestualmente con la candidatura di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale.	5. La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile contestualmente con la candidatura di componente del Consiglio d'Indirizzo Generale.		
6. All'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell'Ente sempre che	6. All'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell'Ente sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del presente	4. All'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell'Ente sempre che	

risultino in possesso del requisito di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito il Presidente ed il Vicepresidente. 7. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte. 8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.	Statuto. Nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito il Presidente ed il Vicepresidente. 7. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte. 8. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Elettorale.	risultino in possesso del requisito di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito il Presidente ed il Vicepresidente. 5. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.	
Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con le	**Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in osservanza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.	**Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in osservanza con le	

indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale. 2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente: a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente; b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico e la nomina di un Vicedirettore che assume la direzione dell'ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore; c) proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello Statuto, le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale e del Regolamento Elettorale; d) redigere e deliberare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio	2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente: a) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico e la nomina di un Vicedirettore che assume la direzione dell'ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore; b) proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale; c) redigere e deliberare entro il 31 marzo di ogni anno la proposta	indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale. 2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente: a) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico e la nomina di un Vicedirettore che assume la direzione dell'ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore; b) proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione del trattamento previdenziale; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale; c) redigere e deliberare entro il 31 marzo di ogni	

consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposto, entro il 15 maggio unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e alla relazione della Società di Revisione, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	di bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposta, entro il 15 aprile unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e alla relazione della Società di Revisione, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione entro il 30 aprile;	anno la proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposta, entro il 15 aprile unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e alla relazione della Società di Revisione, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione entro il 30 aprile;	
e) redigere e deliberare entro il 15 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo, che sarà sottoposto, entro il 31 ottobre unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	d) redigere e deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo, che sarà sottoposta, entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	d) redigere e deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo, che sarà sottoposta, entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	
f) deliberare e proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le eventuali note di variazione, riferite all'esercizio dell'anno in corso non oltre il 15 ottobre di ciascun anno;	e) redigere e deliberare entro il 31 ottobre la proposta di eventuali note di variazione, riferite all'esercizio dell'anno in corso, che saranno sottoposte, entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al	e) redigere e deliberare entro il 31 ottobre la proposta di eventuali note di variazione, riferite all'esercizio dell'anno in corso, che saranno sottoposte, entro il 15	

	Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	
g) predisporre il bilancio tecnico attuariale dell'Ente su richiesta del Consiglio di Indirizzo Generale;	f) deliberare, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, la proposta di bilancio tecnico attuariale dell'Ente predisposto dall'attuario incaricato, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	f) deliberare, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, la proposta di bilancio tecnico attuariale dell'Ente predisposto dall'attuario incaricato, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;	
h) deliberare l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore;	g) deliberare l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore;	g) deliberare l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore;	
i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;	h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;	h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;	
j) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;	i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale; per i componenti delle Commissioni di studio od istruttorie eventualmente costituite dal Consiglio di	i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;	Ripristinata formulazione originaria. Si è proceduto a fare altrettanto per le commissioni costituite dal CIG

k) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo - contabile dell'Ente; l) applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti dai piani annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale;	Indirizzo Generale; j) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo - contabile dell'Ente; k) applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti dai piani annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale;	j) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo - contabile dell'Ente; k) applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti dai piani annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale;	
m) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;	l) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;	l) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;	
n) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;	m) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;	m) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;	
o) deliberare, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, in coerenza con le indicazioni del	n) deliberare, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, in coerenza con le indicazioni del Consiglio di	n) proporre, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, al Consiglio di Indirizzo Generale i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio	Recepita l'osservazione ministeriale lasciando al CdA il potere di proporre provvedimenti che poi il CIG dovrà adottare

Consiglio di Indirizzo Generale di cui all'art. 7, comma 6 lettera i) del presente Statuto; p) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari, partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio; q) predisporre, ai fini della adozione delle conseguenti delibere del Consiglio di Indirizzo Generale, l'istruttoria	Indirizzo Generale di cui all'art. 7, comma 6 lettera d) del presente Statuto; o) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari, partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio; p) predisporre, ai fini della adozione delle conseguenti delibere del Consiglio di Indirizzo Generale, l'istruttoria per	economico-finanziario dell'Ente; o) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari, partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio; p) predisporre, ai fini della adozione delle conseguenti delibere del Consiglio di Indirizzo	

per l'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura; r) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale; s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente; t) su parere del Consiglio di Indirizzo Generale, fissare l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei	l'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura; q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale; r) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente; s) deliberare i contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente, in osservanza con i	Generale, l'istruttoria per l'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura; q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale; r) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente; s) deliberare i contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi	

Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente.	criteri fissati dal Consiglio d'Indirizzo Generale.	demandate dall'Ente, in osservanza con i criteri fissati dal Consiglio d'Indirizzo Generale.	
u) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione di eventuali rimborsi dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Indirizzo Generale.	t) deliberare la costituzione a tempo determinato e con specifiche attribuzioni, di Commissioni di studio o istruttorie per l'esame di particolari problematiche di propria competenza.	t) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione delle indennità, emolumenti ed i gettoni di presenza dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Indirizzo Generale.	Recepita l'osservazione ministeriale
	u) designare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari;		Recepita l'osservazione ministeriale che riserva il potere di nomina della società di revisione al CIG
	v) deliberare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del	u) deliberare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento,	

	montante e della rivalutazione dello stesso, in sintonia al reale andamento della gestione economico-finanziaria e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e del complessivo assetto patrimoniale dell'Ente.	i parametri per la determinazione del montante e della rivalutazione dello stesso, in sintonia al reale andamento della gestione economico-finanziaria e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e del complessivo assetto patrimoniale dell'Ente.	
3. Le deliberazioni di cui alla lettera o), comma 2 del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. Le deliberazioni di cui alla lettera k), comma 2 del presente articolo sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	3. Le deliberazioni di cui alla lettera n), comma 2 del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. Le deliberazioni di cui alla lettera j), comma 2 del presente articolo sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	3. Le deliberazioni di cui alla lettera u) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. Le deliberazioni di cui alla lettera j) sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	Recepita l'osservazione ministeriale
Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si	**Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e	**Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione** 1. Il Consiglio di Amministrazione si	

riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.	comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.	riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.	
Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.	Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.	Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.	
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà contenere la indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre	2. La convocazione avviene a cura del Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.	2. La convocazione avviene a cura del Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero	

giorni. 3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. 4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali.	Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino al giorno precedente l'adunanza. 3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. 4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali.	mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell'adunanza. 3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. 4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali.	Recepita l'osservazione ministeriale
Art. 11 - Il Presidente 1. Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento e	**Art. 11 - Il Presidente** 1. Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento e rimane in carica fino all'elezione del nuovo		

rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio d'Amministrazione ed il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, promuovendone l'insediamento.	Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio d'Amministrazione ed il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, promuovendone l'insediamento.		
2. Spetta al Presidente: a) la legale rappresentanza dell'Ente; b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno; c) vigilare, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente; e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo	2. Spetta al Presidente: a) la legale rappresentanza dell'Ente; b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno; c) vigilare, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente; e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai		

Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. 3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.	regolamenti. 3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.		
Art. 12 - Requisiti di onorabilità e di professionalità 1. La nomina a componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. 2. Sono considerati requisiti di onorabilità: a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno; b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159	**Art. 12 - Requisiti di onorabilità e di professionalità** 1. La nomina a componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. 2. Sono considerati requisiti di onorabilità: a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno; b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.		

EPPI - ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
LIBRO DEI VERBALI Commissione del Consiglio di Indirizzo Generale
STATUTO
Sede: Roma – Codice Fiscale: 97144300585 –

Pag. 45 a 200

del 6 settembre 2011. 3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta mancanza di requisiti di cui al precedente comma 2: a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale; b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva. c) non aver versato regolarmente i contributi previdenziali per un anno o anche non aver presentato la modulistica reddituale obbligatoria per lo stesso periodo di un anno; d) l'assenza, salvo caso di giustificato	3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2: a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale; b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva; c) non aver versato regolarmente i contributi previdenziali, gli interessi di mora e le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento dei contributi, così come le sanzioni per la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni reddituali o di qualificazione obbligatorie, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, per un anno o anche non aver presentato la modulistica reddituale obbligatoria per lo stesso periodo di un anno; d) l'assenza, salvo caso di giustificato impedimento, per tre		

impedimento, per tre sedute complessive, in un anno, per i membri del CIG e per sei sedute complessive per i membri del C.d.A.; e) essersi cancellato dall'albo professionale; f) la decadenza è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata; g) sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste all'art. 2382 c.c. e quindi non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ed esercitare uffici direttivi. 4. Il requisito della professionalità, richiesto dall'art. 1,	sedute complessive, in un anno, per i membri del CIG e per sei sedute complessive per i membri del C.d.A.; e) non essere più iscritto all'albo professionale; 4. La decadenza è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata. 5. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste all'art. 2382 c.c. e quindi non può essere nominato amministratore, consigliere di indirizzo generale, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ed esercitare uffici direttivi. 6. Il requisito della		

comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a cinque anni.	professionalità, richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a cinque anni.		
Art. 13 - Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero	**Art. 13 - Collegio dei Sindaci** 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;		

dell'Economia e delle Finanze; c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali; d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione; inoltre la carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati complessivi. Solo i membri, iscritti all'Ente possono essere eletti anche negli altri organi purché non superino cinque mandati complessivi. 3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. I controlli	c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali; d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione; inoltre la carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati complessivi. Solo i membri iscritti all'Ente possono essere eletti anche negli altri organi purché non superino cinque mandati complessivi. 3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo		

sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni da far pervenire al Consiglio di Indirizzo Generale per le deliberazioni di cui all'art. 7, comma 6, lettere e), f) e g) entro 15 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.	le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni da far pervenire al Consiglio di Indirizzo Generale per le deliberazioni di cui all'art. 7, comma 6, lettere f), g) e h) entro 15 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.		
4. I sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica comunque la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.	4. I sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica comunque la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.		
5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice	5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.		

Civile in quanto applicabili.	6. Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12 per quanto compatibili, nonché in quelle di cui all'articolo 2399 codice civile.		
Art. 14 - Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente; b) trasmettono per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, l'ultimo giorno di ciascun mese: b1) le nuove iscrizioni; b2) i trasferimenti; b3) le sospensioni; b4) le cancellazioni;	**Art. 14 - Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati** 1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente; b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103: b1) le nuove iscrizioni; b2) i trasferimenti; b3) le sospensioni; b4) le cancellazioni; b5) i decessi;	**Art. 14 - Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati** 1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente; b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103: b1) le nuove iscrizioni; b2) i trasferimenti;	

b5) i decessi; c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; d) su segnalazione dell'Ente possono adottare i provvedimenti disciplinari conformemente ai termini, alle condizioni e alle procedure previste dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e da eventuali altre disposizioni di legge; e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.	b6) le re-iscrizioni; c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; d) su segnalazione dell'Ente possono attivare le azioni affinché siano comminati i provvedimenti disciplinari in relazione all'irregolarità della contribuzione previdenziale dovuta e delle dichiarazioni, conformemente ai termini, alle condizioni e alle procedure previste dal <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge; e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.	b3) le sospensioni; b4) le cancellazioni; b5) i decessi; b6) le re-iscrizioni; c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa; d) curano i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge; e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.	Recepito il suggerimento del ML
	TITOLO III **LA GESTIONE FINANZIARIA**	**TITOLO III** **LA GESTIONE FINANZIARIA**	
Art. 15 - Entrate ed esercizio finanziario 1. Costituiscono entrate dell'Ente: a) i contributi soggettivi dovuti dagli iscritti; b) i contributi integrativi a carico dell'utenza; c) i contributi obbligatori per la maternità;	**Art. 15 - Entrate ed esercizio finanziario** 1. Costituiscono entrate dell'Ente: a) i contributi soggettivi; b) i contributi integrativi; c) i contributi per la maternità;	**Art. 15 - Entrate ed esercizio finanziario** 1. Costituiscono entrate dell'Ente: a) i contributi soggettivi; b) i contributi integrativi; c) i contributi per la maternità;	

d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria; e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria, assicurativa ed immobiliare; f) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi; g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano; h) qualunque eventuale altra entrata. 2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi da riscatto; da ricongiunzione; da contribuzione ente locale; di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e da prosecuzione volontaria; e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria, assicurativa ed immobiliare; f) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi; g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano; h) qualunque eventuale altra entrata. 2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi da riscatto; da ricongiunzione; da contribuzione ente locale; di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e da prosecuzione volontaria; e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria, assicurativa ed immobiliare; f) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi; g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano; h) qualunque eventuale altra entrata. 2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
Art. 16 - Il patrimonio Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di	**Art. 16 - Il patrimonio** Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori	**Art. 16 - Il patrimonio** Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di	

gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari, immobiliari, quote di partecipazioni in società o di quote di fondi immobiliari. La titolarità degli elementi patrimoniali, affidati alla gestione di istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari, resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.	mobiliari, immobiliari, quote di partecipazioni in società o di quote di fondi immobiliari. La titolarità degli elementi patrimoniali, affidati alla gestione di istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari, resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.	gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari, immobiliari, quote di partecipazioni in società o di quote di fondi immobiliari. La titolarità degli elementi patrimoniali, affidati alla gestione di istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari, resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.	
Art. 17 - L'assetto amministrativo-contabile 1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti e dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi, incrementati delle disponibilità da rendimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza	**Art. 17 - L'assetto amministrativo-contabile** 1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti e dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi e integrativi, nonché della contribuzione accreditata a titolo di riscatto, ricongiunzione, ente locale e contribuzione volontaria, incrementati delle disponibilità da rendimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente.	**Art. 17 - L'assetto amministrativo-contabile** 1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti e dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi e della quota parte della contribuzione integrativa, nonché della contribuzione accreditata a titolo di riscatto, ricongiunzione, ente locale e contribuzione	Recepita l'osservazione ministeriale

dell'Ente. 2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente e l'incremento dei montanti individuali ai sensi dello specifico Regolamento.	2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente e l'incremento dei montanti individuali ai sensi dello specifico Regolamento.	volontaria, incrementati delle disponibilità da rendimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente. 2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente e l'incremento dei montanti individuali ai sensi dello specifico Regolamento.	
Art. 18 - Riserva Conto Pensioni 1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni. 2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento	**Art. 18 - Riserva Conto Pensioni** 1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni. 2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido.	**Art. 18 - Riserva Conto Pensioni** 1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni. 2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento	

che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido. La convenzione deve provvedere la conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con le misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.	La convenzione deve provvedere alla conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con le misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.	che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido. La convenzione deve provvedere alla conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con le misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.	
Art. 19 – Riserva Patrimoniale L'Ente istituisce un fondo di riserva straordinaria per l'accantonamento degli avanzi economici, con indicazione analitica dei criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti, in linea comunque con le vigenti disposizioni di legge.	**Art. 19 – Riserva Patrimoniale** L'Ente istituisce un fondo di riserva straordinaria per l'accantonamento degli avanzi economici, con indicazione analitica dei criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti, in linea comunque con le vigenti disposizioni di legge.	**Art. 19 – Riserva Patrimoniale** L'Ente istituisce un fondo di riserva straordinaria per l'accantonamento degli avanzi economici, con indicazione analitica dei criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti, in linea comunque con le vigenti disposizioni di legge.	
Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione 1. Per ciascun esercizio finanziario l'Ente predispone, nei termini e con le modalità previste nei precedenti articoli, i seguenti documenti: a) bilancio preventivo; b) bilancio consuntivo;	**Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione** 1. Per ciascun esercizio finanziario l'Ente predispone, nei termini e con le modalità previste nei precedenti articoli, i seguenti documenti: a) bilancio preventivo; b) bilancio consuntivo;	**Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione** 1. Per ciascun esercizio finanziario l'Ente predispone, nei termini e con le modalità previste nei precedenti articoli, i seguenti documenti: a) bilancio preventivo;	

c) eventuali note di variazione;	c) eventuali note di variazione al bilancio preventivo;	b) bilancio consuntivo; c) eventuali note di variazione al bilancio preventivo;	
d) piano di impiego delle risorse disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, che in allegato farà parte integrante del bilancio preventivo;	d) piano di impiego delle risorse disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, che in allegato farà parte integrante del bilancio preventivo;	d) piano di impiego delle risorse disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, che in allegato farà parte integrante del bilancio preventivo;	
e) predispone inoltre, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali.	e) predispone inoltre, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente, il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali.	e) predispone inoltre, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente, il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali.	
2. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.	2. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.	2. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.	
3. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile	3. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti	3. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile	

indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.	in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.	indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.	
TITOLO IV **INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI**			
Art. 21 - Diritto d'informazione 1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni. 2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Da altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente. 3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in	**Art. 21 - Diritto d'informazione** 1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni. 2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Da altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente. 3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le	**Art. 21 - Diritto d'informazione** 1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni. 2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Da altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente. 3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in	

considerazione le proposte e le segnalazioni, effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. 4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e dei pensionati dell'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.	proposte e le segnalazioni, effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. 4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e dei pensionati dell'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.	considerazione le proposte e le segnalazioni, effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. 4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e dei pensionati dell'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.	